

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

758° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	12
5ª - Bilancio	»	17
6ª - Finanze e tesoro	»	24
10ª - Industria	»	31
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	32

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	Pag.	45
Informazione e segreto di Stato	»	48

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri	Pag.	49
3ª - Affari esteri - Pareri	»	50
11ª - Lavoro - Pareri	»	51

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

393^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore SANTINI, ricordando preliminarmente che il provvedimento, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1992, integra la manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994 ed interviene su diversi comparti di spesa al fine di conseguire risparmi e recuperare risorse. Nella inevitabile eterogeneità delle materie affrontate, assume un particolare rilievo quella sanitaria, trattata all'articolo 5: il Governo si propone di realizzare risparmi assai rilevanti in questo settore, anche se sulle modalità per il conseguimento di tale obiettivo è attualmente in corso una riflessione che investe tutte le forze politiche. Infatti, le disposizioni che aumentano il contributo degli utenti sulla spesa farmaceutica sono apparse a taluni eccessivamente punitive di fasce sociali più deboli. A tale proposito egli sottolinea l'opportunità di valutare l'intera manovra economica anche alla luce della esigenza di non intaccare gli elementi cardine dello Stato sociale.

Passando ad esaminare l'articolato, egli fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, sull'editoria, prevedendo che le provvidenze ivi disposte vengano corrisposte non solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi o giornali di forze politiche che dispongano di un proprio rappresentante almeno in un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ma anche alle imprese editrici di organi di forze politiche che abbiano più di un

rappresentante in un ramo del Parlamento. Il relatore ricorda che la Commissione, nel corso dell'esame in sede deliberante del disegno di legge sull'editoria, affrontò la questione, pronunciandosi comunque a favore di soluzioni normative tali da scoraggiare comunque la frammentazione della rappresentanza parlamentare: tale orientamento, a suo avviso, va riconfermato in sede di espressione del parere.

Dopo aver dato conto dell'articolo 2 (che modifica la destinazione del dividendo sugli apporti dello Stato al fondo di dotazione del Mediocredito centrale, senza produrre conseguenze finanziarie), il relatore osserva che l'articolo 3, che stabilisce la cessazione delle concessioni di indennità e contributi per danni di guerra ai sensi della legge n. 968 del 1953, con l'eccezione degli stanziamenti per quote di annualità trentennali iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, incide su interessi non particolarmente rilevanti, ma al tempo stesso consegue un risparmio limitato. L'articolo 4 non importa variazioni di spesa e si propone di conseguire un obiettivo di perequazione distributiva delle risorse nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali, autorizzando l'EFIM ad emettere una quota di obbligazioni per lire 750 miliardi convertibili in azioni di società appartenenti agli enti e alle loro finanziarie. Relativamente all'articolo 5, che reca numerose disposizioni in materia di assistenza sanitaria, il relatore rinvia alle osservazioni svolte in apertura del proprio intervento. L'articolo 6 rafforza ulteriormente le limitazioni del *turn-over* nella amministrazione pubblica, già disposte nei tre anni precedenti, con l'obiettivo di realizzare un'economia di spesa per il prossimo esercizio finanziario valutata in circa 510 miliardi di lire: mentre alcune disposizioni (soprattutto quelle recate dal comma 1, finalizzate a subordinare le nuove assunzioni all'espletamento delle procedure di mobilità) introducono indubbiamente positivi elementi di razionalizzazione, in generale, la preoccupazione di individuare misure di contenimento della spesa prevale sulla esigenza di procedere ad un complessivo riordino del pubblico impiego.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 7, ed in particolare sul comma 1, riguardante la valutazione dei benefici combattentistici contemplati dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati). Tale disposizione, che riproduce il comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (A.C. 4464), già approvato in sede deliberante dalla Commissione e attualmente all'esame dell'XI Commissione della Camera dei deputati, mira ad escludere una valutazione con effetto retroattivo delle maggiori anzianità, stabilendo che non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale: essa ha il fine di evitare oneri finanziari che potrebbero derivare dalla giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di benefici combattentistici e di servizio militare. Tuttavia, prosegue il senatore Santini, l'interpretazione restrittiva implicita nei commi 1 e 3 (quest'ultimo dispone la cessazione della corresponsione delle maggiori somme riconosciute in sede giurisdizionale ed il riassorbimento delle somme già erogate nei futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza) dell'articolo 7 è

in contrasto con un orientamento emerso in sede parlamentare, anche nel corso della discussione in Commissione sul citato disegno di legge, volto a salvaguardare le posizioni pregresse. Inoltre occorre che il Governo chiarisca la effettiva portata finanziaria delle misure proposte, nonché del numero degli interessati. Su tali dati, infatti, sono state espresse differenti valutazioni.

Il relatore passa quindi in rassegna l'articolo 8 (che, pur non determinando immediate conseguenze finanziarie, introduce disposizioni a carattere programmatico volte ad uniformare i trattamenti economici dei pubblici dipendenti); l'articolo 9 (che dispone un incremento graduale dei contributi della gestione agricola dell'INAIL aumentando la quota contributiva capitaria annua a carico dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria e a colonia); l'articolo 10 (relativo ai requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili, che, al comma 1, introduce l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei ciechi civili con gli altri benefici economici concessi a seguito di invalidità da altre gestioni previdenziali). Si sofferma quindi sull'articolo 11, che reca norme di interpretazione autentica di numerose disposizioni di legge in materia pensionistica e previdenziale, sulle quali si sono sovente registrate pronunce della magistratura amministrativa ed ordinaria implicanti maggiori oneri a carico dello Stato: di particolare rilievo risulta il comma 2, relativo al recupero degli indebiti pensionistici. L'articolo 12 si prefigge lo scopo di pervenire ad un recupero contributivo maggiorando le entrate dell'INPS e precisando le relative procedure. L'articolo 13 introduce norme di razionalizzazione dei trattamenti pensionistici in regimi internazionali: al primo comma, esso modifica l'articolo 8 della legge n. 153 del 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già modificato dall'articolo 7 della legge n. 407 del 1990, di accompagnamento alla legge finanziaria 1991, e prevede la corresponsione a carico dell'INPS di integrazioni pensionistiche commisurate al trattamento minimo a favore di coloro che possano far valere una anzianità contributiva in costanza di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni, elevando così il limite attualmente fissato ad un anno di anzianità contributiva.

Dopo aver dato conto dell'articolo 14 (che reca disposizioni di diversa natura in materia previdenziale) e dell'articolo 15 (che, tra l'altro, introduce i parametri territoriali e funzionali in base ai quali l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a disporre la soppressione di mille uffici postali), il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni relative agli articoli 1 e 7, che, a suo avviso, toccano più da vicino la competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A1, 1^a)

Il senatore GALEOTTI sollecita la ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2787 e 2538, relativi all'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei Conti.

Il presidente GUIZZI, nel prendere atto della richiesta del senatore Galeotti, assicura che a tale proposito egli ha già provveduto ad interpellare i Gruppi. Qualora intervenga il consenso di tutte le formazioni presenti in Commissione, secondo quanto richiesto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in base alla deliberazione assunta ai sensi del comma 12 dell'articolo 126 del Regolamento, i due disegni di legge verranno senz'altro iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

394^a Seduta (Pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
GUIZZI*

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 15.40.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Parere alla 5^a Commissione: Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito dopo l'esposizione preliminare svolta dal relatore Santini.

Secondo il senatore GALEOTTI il rilevante impatto sulla spesa delle disposizioni contenute nel provvedimento conferma l'impressione che gli aspetti normativi più rilevanti della manovra economica siano stati introdotti con i disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria per il 1992. Egli tuttavia esprime perplessità per la metodologia legislativa che sembra affermarsi, in base alla quale si tende ad adottare in modo frammentario norme che anticipano i contenuti del riordino di interi settori. È il caso dell'articolo 5, relativo all'assistenza sanitaria, che prefigura soluzioni legislative di grande rilievo, come quella riguardante le materie e le procedure per l'adozione del Piano sanitario nazionale, alla definizione della quale, peraltro, ha concorso anche la sua parte politica.

Nonostante la pluralità di questioni affrontate dal disegno di legge n. 3004, esso deve essere esaminato unitariamente valutando la congruità delle singole disposizioni con la finalità di conseguire una

consistente riduzione del fabbisogno statale. A tale proposito, il citato articolo 5 è meritevole di una considerazione più attenta delle scarse annotazioni del relatore. Esso infatti dispone l'aumento dei *ticket* sanitari e farmaceutici riproponendo una misura che si è rivelata, anche in passato, inidonea ad invertire la tendenza al costante incremento degli oneri che si determinano nel settore. Il Gruppo comunista - PDS sottolinea da tempo l'inutilità di misure incapaci di incidere sui nodi strutturali, e la necessità di modificare i comportamenti dei soggetti ordinatori della spesa per la salute. Ulteriori perplessità suscita la seconda parte del comma 2 dello stesso articolo, ove si prevede che il convenzionamento per la specialistica esterna e con le case di cura possa avvenire con strutture sanitarie private gestite anche da società, oltre che da persone fisiche, comunque sottoposte a regime di vigilanza sanitaria regionale di cui all'articolo 43 della legge n. 833 del 1978. Il mero riferimento alle società risulta particolarmente ambiguo, non consentendo di distinguere tra società di persone e società di capitali mentre non si precisa la qualificazione professionale del direttore tecnico, la cui presenza in tali strutture è considerata requisito alternativo a quella di un direttore sanitario, previsto dalla norma in questione, senza ulteriori specificazioni.

L'articolo 6, che stabilisce ulteriori limitazioni del *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni, non si discosta da un criterio di mera restrizione quantitativa per le finalità di contenimento della spesa nel pubblico impiego. In particolare, il comma 1 riduce ulteriormente il limite per effettuare nuove assunzioni su posti resisi vacanti in seguito a cessazione dal servizio, portandolo dall'attuale 25 per cento al 10 per cento per l'amministrazione statale, le unità sanitarie locali e gli enti pubblici non economici, e dal 50 al 25 per cento per i comuni, le province e le comunità montane. Soprattutto in relazione alle esigenze degli enti locali, egli rileva che una norma così rigida rischia di comportare difficoltà alle amministrazioni locali e un aggravio di lavoro agli uffici del Ministro per la funzione pubblica, competenti a concedere le deroghe per le assunzioni previste dalla legislazione vigente. Queste, peraltro, sono attualmente concesse con una certa facilità, e talvolta le motivazioni politiche prevalgono sulle effettive esigenze funzionali. Ne deriva un accrescimento della discrezionalità esercitata dall'Amministrazione centrale, senza peraltro determinare considerevoli vantaggi sul piano del contenimento della spesa. Egli preannuncia pertanto che la sua parte politica presenterà, alla Commissione di merito, un emendamento che riporti il limite delle assunzioni effettuabili dagli enti locali al 50 per cento dei posti resisi vacanti, obbligando però detti enti ad approvare, contestualmente ai documenti di bilancio, una relazione sulla situazione delle piante organiche e dei relativi profili professionali, sulle vacanze prevedibili nel corso dell'esercizio e sulla possibilità di ricoprire i posti vacanti attraverso le procedure di mobilità. Altrettanto criticabile appare il comma 2 del medesimo articolo: esso proroga il termine previsto dalla legge n. 544 del 1988 - in origine riferito all'anno 1989, e prorogato da successivi provvedimenti legislativi per il 1990 e per il 1991 - fino alla fine del 1992. Tale termine si riferisce alla validità delle graduatorie di 26 concorsi, per diversi profili professionali, espletati nel quadriennio 1985-1988. L'assunzione effettuata su concorsi

conclusisi in tali date non tiene conto, ad avviso del senatore Galeotti, delle aspettative di cittadini più giovani, che hanno maturato successivamente a tali date i requisiti richiesti per l'accesso alle diverse qualifiche della Pubblica amministrazione. Si tratta di una misura suscettibile di censure di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, sotto il profilo dell'uniformità di trattamento, e 97, sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, della Costituzione.

Anche l'articolo 7, ampiamente trattato dal relatore, merita una particolare attenzione. In linea di principio, infatti, può risultare opportuno il ricorso a norme interpretative per arginare pronunce giurisprudenziali che si ripercuotono negativamente sulla spesa pubblica, soprattutto in materia pensionistica e previdenziale. Pertanto, a suo avviso, più che sul comma 1, occorre prestare attenzione al comma 2, che considera il periodo di servizio militare agli effetti dell'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa del settore pubblico. La disposizione precisa che la valutazione di tale servizio, disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 958 del 1986, opera soltanto per il servizio prestato a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge (30 gennaio 1987) e non anche per quello prestato anteriormente. Ciò contrasta non soltanto con la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile sulla materia, ma anche con recenti orientamenti espressi in sede parlamentare. Infatti, il Senato aveva rilevato l'incostituzionalità di una proposta di tenore analogo al comma 2 dell'articolo 7, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2809, di conversione del decreto-legge n. 151 del 1991, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

Dopo una breve interruzione del presidente GUIZZI (condivide i rilievi del senatore Galeotti, richiamandosi anche ad una diffusa interpretazione in sede amministrativa, che considera utile ai fini della progressione economica e dell'inquadramento giuridico il servizio militare prestato prima dell'entrata in vigore della legge), il senatore GALEOTTI ribadisce che la norma in esame presenta, a suo avviso, un profilo di incostituzionalità, determinando una ingiustificata disparità di trattamento che potrebbe dare luogo ad un esteso contenzioso, tale, tra l'altro, da porre una seria ipotesi sui risultati che si vogliono conseguire sul piano del contenimento della spesa.

Egli non condivide inoltre il contenuto dell'articolo 10, che aggrava i requisiti di reddito previsti per assicurare adeguati benefici economici alla categoria degli invalidi civili, ponendo ulteriori oneri a carico delle categorie più disagiate. Anche le norme di interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge n. 3004, non mancano di destare dubbi. Con esse si vuole stabilire che, in caso di concorso di due o più pensioni, integrate al minimo e liquidate in data anteriore al 1° ottobre 1983, l'integrazione spetta una sola volta. Si intende in tal modo circoscrivere gli effetti della giurisprudenza, più volte pronunciatisi in merito, e i cui orientamenti, se accolti, comporterebbero un notevole aggravio della spesa a carico dell'INPS. Tuttavia, egli ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 ha dichiarato l'illegittimità di tutta la normativa preesistente alla citata legge n. 638, nella parte in cui si limitava il diritto all'integrazione delle pensioni a

carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in presenza di altre rendite. Gli effetti principali della sentenza, ovvero la possibilità di ottenere due pensioni adeguate al minimo a carico di uno stesso Fondo, pur limitatamente a periodi pregressi, ovvero fino al 30 settembre 1983, non sembrerebbero pertanto suscettibili di caducazione ad opera della disposizione in questione.

Al comma 2 dello stesso articolo, occorrerebbe precisare la nozione di definitività riferita al provvedimento in base al quale siano state erogate le somme indebite, essendo oltretutto tale nozione resa ancor più complessa dalle incerte e farraginose procedure di liquidazione delle pensioni da parte dell'INPS. Il senatore Galeotti esprime infine la propria contrarietà sull'articolo 13: esso modifica la legislazione vigente nel senso di prevedere l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico per i lavoratori residenti all'estero che possano far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni. Tale norma, che modifica il limite vigente, fissato ad un anno, appare particolarmente punitiva nei confronti di lavoratori emigrati (i cui periodi di attività lavorativa in Italia hanno avuto prevalentemente carattere episodico) e di incerta efficacia per quanto riguarda gli obiettivi di contenimento della spesa.

A giudizio del senatore MURMURA, l'esame del provvedimento si svolge in un momento particolarmente delicato per la finanza pubblica, caratterizzato altresì dalla crescente preoccupazione relativa alla congruità delle disposizioni in esso contenute rispetto all'obiettivo del risanamento economico complessivo. Ciò rende indivisibili talune norme, ed innanzitutto l'articolo 1, che modifica una disposizione della legge n. 278 del 1991, approvata recentemente in sede deliberante dalla Commissione. Le evidenti perplessità al riguardo andrebbero perciò manifestate alla Commissione di merito. A dubbi dà poi luogo anche il disposto dell'articolo 3, che prevede la cessazione della concessione di indennità e di contributi per danni di guerra: sarebbe pertanto opportuno suggerire alla Commissione di merito di stabilire precisi criteri al riguardo. Ulteriori riserve si appuntano poi sull'articolo 4, che concerne interventi relative agli enti delle partecipazioni statali, il cui disposto confligge con una recentissima giurisprudenza costituzionale.

I dubbi di fondo di maggior peso - prosegue il senatore Murmura - riguardano però il capo III, recante disposizioni in materia di personale. Nel condividere le considerazioni svolte dal relatore con riferimento all'articolo 6, egli fa presente la necessità di offrire, una volta per tutte, una soluzione razionale al ricorrente problema del *turn over* del pubblico impiego. Riesce infatti difficile comprendere la *ratio* di una norma, quale quella in esame, che rafforza ulteriormente le limitazioni del *turn over* nelle amministrazioni pubbliche già disposte nei tre anni precedenti, in un momento nel quale ai comuni vengono invece addossati nuovi compiti. Specifiche censure vanno in questo quadro rivolte al comma 2, che proroga di un anno la validità delle graduatorie di 26 concorsi in vigore nell'anno 1990, già prorogata di un anno dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1990, collegata alla legge finanziaria 1991. A tale proposito, egli fa presente l'opportunità che

coloro i quali siano risultati idonei in tali concorsi vengano comunque sottoposti ad una nuova prova, in considerazione della facilità con la quale talora vengono concesse le idoneità in sede concorsuale.

Nel concordare con i rilievi formulati sull'articolo 7, che ritiene norma priva di fondamento giuridico, se non addirittura illegittima, il senatore Murmura giudica infondati ed erronei gli stessi presupposti tecnici ed i dati cui al riguardo fa riferimento la relazione tecnica. Occorrerebbe pertanto fare specifico obbligo alla Commissione di merito di emendare la norma in questione. L'articolo 11, comma 2, lettera a) - egli prosegue - contrasta invece nettamente con una concorde giurisprudenza amministrativa, che ritiene irripetibili le somme riscosse in buona fede. Ove si voglia diversamente regolare la materia, si potrà legittimamente stabilire una norma valida unicamente per il futuro, suffragata peraltro da più precisi criteri applicativi.

Con riferimento all'articolo 12, riguardante il recupero della base contributiva, il senatore Murmura dichiara di condividere la norma di cui al comma 4, che prevede un sistema di iscrizioni unificate dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed al registro delle imprese, presso le Cancellerie commerciali dei Tribunali. Tale registro unificato consentirà infatti di ricondurre a razionalità un settore nel quale si sono verificati molti abusi, data la attuale facilità di iscrizione ai singoli registri. Con l'occasione, si potrebbe sottoporre alla Commissione di merito l'opportunità di raccomandare una contestuale revisione degli elenchi, con specifico riferimento a quello che fa attualmente capo allo SCAU. Analoghe considerazioni il senatore Murmura esprime nei confronti dell' articolo 14.

Egli dichiara invece di concordare con i rilievi avanzati dal senatore Galeotti con riferimento all'articolo 13, in cui si eleva a 5 anni il limite per la corresponsione di integrazioni pensionistiche a favore di coloro che hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in virtù del cumulo dei periodi assicurativi contributivi previsto dagli accordi internazionali. La norma finisce infatti per risultare punitiva nei confronti dei connazionali all'estero, per i quali tale integrazione costituisce talvolta una necessaria assicurazione di un tenore di vita, data la modestia dei trattamenti di cui godono. La norma è tanto più indivisibile, ove si consideri che si tratta di soggetti i quali, con le loro rimesse, hanno avvantaggiato in misura apprezzabile la situazione economica del paese, soprattutto in anni difficili. Ad ulteriori perplessità dà poi luogo l'articolo 15, che autorizza l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a sopprimere mille uffici postali. Pur condivisibile negli obiettivi, la norma avrebbe infatti dovuto essere corredata di criteri applicativi più precisi, e non procedere sulla base di quantificazioni numeriche pregiudiziali. In questo quadro, sarebbe pertanto opportuno dare diversa sistemazione agli stessi servizi, che gli uffici postali rendono ai cittadini, come la corresponsione dei trattamenti pensionistici a taluni cittadini. Queste considerazioni - conclude il senatore Murmura - alimentano la convinzione che il provvedimento muova solo apparentemente da una filosofia di rigore, senza tuttavia riuscire a perseguire risultati effettivi. I sacrifici necessari

ai fini del riordino della spesa pubblica vanno infatti ripartiti tra i cittadini con equità e serietà, caratteristiche di cui risultano invece carenti molte norme del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

250^a Seduta*Presidenza del Presidente
Covi*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha provveduto a redigere alcune proposte emendative al decreto-legge in esame, volte rispettivamente: a coordinare le disposizioni del provvedimento con quelle della legge pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale recante «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia»; ad elevare a nove mesi il termine previsto per la custodia cautelare dal numero 1 della lettera b) dell'articolo 2, per ovviare al rischio di ulteriori scarcerazioni per decorrenza dei termini a seguito di condanne in primo grado, non definitive, a pene inferiori ai tre anni di reclusione; a stabilire l'applicabilità, su richiesta del pubblico ministero, della custodia in carcere nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero sottoposti a diverse misure, a meno che non risultino elementi che facciano ritenere comunque tali misure idonee a soddisfare le esigenze cautelari.

Tutte queste proposte, peraltro, devono ancora ricevere la prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, e non possono dunque essere ancora formalizzate in emendamenti. Il Governo si riserverebbe pertanto di sottoporle direttamente all'esame dell'Assemblea, qualora la Commissione desse fin da oggi mandato a riferire al relatore.

Dopo interventi dei senatori BATTELLO, SALVATO, PINTO, ACONE, GALLO, DI LEMBO, ONORATO e BOCHICCHIO SCHELOTTO, il Presidente COVI prende atto del generale orientamento per un ulteriore rinvio del seguito dell'esame, che consenta alla Commissione di conoscere e valutare adeguatamente gli emendamenti governativi: propone pertanto di tenere seduta a tal fine nella giornata di martedì 22 ottobre, in un orario tale da consentire di iniziare l'esame del provvedimento in Assemblea nella seduta pomeridiana, prevista per le ore 17.

Concorda la Commissione e così rimane stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686)

(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente COVI, facendo preliminarmente presente come il provvedimento in titolo persegue il raggiungimento dei seguenti fini:

a) rispondere alle esigenze - assai sentite soprattutto nell'ambito degli operatori economici là ove più frequente è il ricorso all'arbitrato - che, una volta che le parti abbiano convenuto di ricorrere ad arbitri, la volontà così espressa goda del massimo di resistenza a possibili eccezioni che la vanifichino; che il mezzo scelto attraverso l'autonomia contrattuale abbia la massima efficacia, nel senso di arrivare alla conclusione della procedura e alla decisione della controversia senza possibilità che interferenze esterne possano turbarne l'*iter*; infine che la decisione abbia il massimo di efficacia vincolante;

b) regolare l'arbitrato internazionale, esigenza anche questa assai sentita dato l'enorme sviluppo degli scambi internazionali e dei rapporti contrattuali che da essi derivano;

c) adeguare la legislazione nazionale agli obblighi derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali, in particolare da quella di New York del 10 giugno 1958, in ordine al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.

Per il raggiungimento del primo di tali fini, il disegno di legge interviene novellando gran parte degli articoli del codice di procedura civile di cui al titolo VIII (dell'Arbitrato), mentre per conseguire il secondo viene aggiunto un capo VI al menzionato Titolo VIII aggiungendo nuovi articoli (da 832 a 838), oltre ad un capo VII, relativo ai lodi stranieri, composto degli articoli 839 e 840, con abrogazione dell'articolo 800 del codice di rito civile e dell'articolo 196 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

La normativa, come è scritto nella relazione ministeriale, tiene conto in larga misura di una proposta elaborata dalla Associazione Italiana per l'Arbitrato, pur modificata in alcuni punti del disegno di legge che peraltro, in un convegno tenutosi nel maggio 1989, ha incontrato ampio consenso.

Il relatore passa quindi alla disamina dettagliata del testo articolato. L'articolo 1 intende sostituire interamente il vigente articolo 808 (Clausola compromissoria): con la nuova formulazione - fermo restando che le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri - si prevede che la validità della clausola compromissoria dovrà essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. Dichiara di concordare con tale testo, che chiaramente recepisce un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 809 del codice prevedendo che, in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non avranno diversamente convenuto, sarà nominato dal Presidente del Tribunale. Il successivo articolo 3 è integralmente modificativo del secondo comma dell'articolo 810 (Nomina degli arbitri): con tale disposizione si prevede che, in mancanza di nomina di arbitro o arbitri ad opera di una parte, l'altra possa chiedere mediante ricorso che la nomina sia disposta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Con la nuova formulazione se le parti non avessero determinato tale sede, il ricorso sarà presentato al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato stipulato il contratto, ovvero, se tale luogo è all'estero, al Presidente del Tribunale di Roma.

L'articolo 4 (Accettazione e obblighi degli arbitri) sostituisce integralmente l'articolo 813 innovandolo nella parte in cui si prevede un meccanismo di tutela per l'ipotesi di omissione o ritardo nel compimento di atti da parte di un arbitro; qualora infatti il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, sentite le parti, accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza del medesimo arbitro e provvede alla sua sostituzione.

L'articolo 5 a sua volta sostituisce una parte importante dell'articolo 815 del codice; infatti, opportunamente modifica il secondo comma, per cui la ricusazione degli arbitri potrà essere proposta non solo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina, come sinora, ma anche entro il medesimo termine in caso di successiva conoscenza della causa di ricusazione. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 816 (Svolgimento del procedimento) per cui le parti potranno stabilire, nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento; resta fermo che gli atti d'istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Attraverso l'articolo 7 si modifica, all'articolo 817 del codice, la parola «sentenza» con l'altra «lodo», in piena sintonia con analoghe sostituzioni introdotte nei vigenti articoli del codice.

L'articolo 8 poi sostituisce l'articolo 819 del codice, introducendo il criterio, in tema di questioni incidentali, della dipendenza - e non della rilevanza, come sinora - in relazione ad una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale. L'articolo 9 introduce opportunamente nel codice di procedura civile l'articolo 819-bis, in forza del quale la competenza degli arbitri non sarà esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

L'articolo 10, oltre a modificare la rubrica del capo IV del titolo VIII del codice (sostituendo le parole «della sentenza» con le altre «del lodo»), ne sostituisce integralmente l'articolo 820 introducendo, tra l'altro, il termine di 90 giorni per la pronuncia del lodo da parte degli arbitri a partire dal momento dell'accettazione della nomina. Quella dei termini per la decisione sarà una questione su cui la Commissione di certo ritornerà, giacchè molteplici soluzioni alternative sono possibili, da quella di un ampliamento a 180 giorni a quella di non fissare alcun termine per la decisione. Resta comunque fermo, come già nel vigente ultimo comma dell'articolo 820, il principio per cui le parti, d'intesa fra loro, possono con atto scritto consentire la proroga del termine.

L'articolo 13 modifica il numero 5 del comma 2 dell'articolo 823 del codice: innovando la formulazione introdotta nel codice con la legge 28 del 1983, si intende prevedere fra i requisiti del lodo non solo l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato, ma anche l'esatta specificazione della sede dell'arbitrato.

Di particolare importanza si connota l'articolo 15, sostitutivo dell'articolo 825 del codice (Deposito del lodo): dalla formulazione che assumerà il combinato disposto del precedente articolo 13 e di questo articolo 15, il legislatore mostrerà quale soluzione avrà adottato di fronte all'ampio dibattito dottrinario tra chi sostiene che il lodo abbia natura privata, negoziale, quale epilogo di un'attività diversa da quella giudiziaria e viceversa chi sostiene che il lodo deve avere efficacia di decisione giurisdizionale dal momento della sottoscrizione. Il presidente Covi, nel far presente l'opportunità di armonizzare l'emananda disciplina con quella prevalente in Europa, dichiara di non volersi al momento soffermare su un profilo di sicuro bisognoso di un appropriato approfondimento. L'ultimo comma dell'articolo 15, infine, introduce nel codice l'ammissibilità del reclamo avverso il decreto che nega l'esecutorietà del lodo, reclamo che dovrà però essere presentato, mediante ricorso al Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

L'articolo 16 offre una formulazione più ampia e dettagliata del vigente testo dell'articolo 826, avente ad oggetto la correzione del lodo, per cui il lodo - conformemente all'articolo 287 del codice di rito civile - potrà essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

L'articolo 17, innovando l'articolo 827 del codice, fissa il criterio per cui il lodo sarà soggetto soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione: inoltre, dalla lettura anche dell'articolo 18, sostitutivo dell'articolo 828 del codice, si evince che l'impugnazione per nullità dovrà essere proposta innanzi alla Corte d'appello, seguendo così l'indirizzo ormai generale in materia.

L'articolo 19, sostitutivo dell'articolo 829 del codice, fissa i casi di nullità in nove punti dettagliatamente specificati. L'articolo 20, innovativo integralmente dell'articolo 830 del codice, prevede che la Corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, possa - qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo, scindibile dalle altre - dichiarare la nullità parziale del lodo medesimo.

L'articolo 21 riscrive l'articolo 831 del codice di procedura, avente ad oggetto la revocazione, la cui impugnazione diverrà proponibile davanti alla Corte d'appello in tutti i casi contemplati nell'articolo 395 del codice per il giudizio ordinario.

La seconda parte del disegno di legge, pur riassumendosi nel solo articolo 22, assume ad oggetto l'arbitrato internazionale e introduce nell'ordinamento l'articolo 832, che offre una soddisfacente definizione dell'istituto, quale scaturisce dal testo di «legge modello» adottato dalla Commissione delle Nazioni Unite per la legislazione commerciale, e gli articoli da 833 a 840, aventi ad oggetto fra l'altro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica Cirino Pomicino, nonchè i Sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Picano e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI
(A1, 5^a)

Il presidente ANDREATTA illustra il calendario predisposto per il mese di ottobre, sulla base delle determinazioni dell'Ufficio di presidenza riunitosi nella giornata di martedì 15 scorso.

A partire da lunedì 21 alle ore 17 è prevista la discussione generale del disegno di legge n. 3004, in materia di finanza pubblica. Per martedì 22 la seduta antimeridiana delle ore 9,30 è dedicata alle relazioni sui disegni di legge di bilancio e finanziaria, mentre quella pomeridiana vedrà lo svolgersi del seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 3004. Per quanto concerne mercoledì 23, nella seduta antimeridiana delle ore 9,30 si svilupperà la discussione generale dei documenti di bilancio e nella seduta pomeridiana delle ore 15,30 si esprimerà il parere sul disegno di legge n. 3005, unitamente ai relativi emendamenti, nell'intesa che dopo proseguirà la discussione generale sui documenti finanziari.

Sempre nella giornata di mercoledì 23, alle ore 15, è stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, mentre alle ore 19 è fissato il termine analogo per quanto concerne il disegno di legge collegato (n. 3004).

Per quanto riguarda giovedì 24, sono previste due sedute, alle ore 9,30 e alle ore 15,30, con una seduta notturna, alle ore 21, se necessario; per la giornata di venerdì 25 ugualmente si seguirà lo stesso andamento di sedute, con una eventuale seduta alle ore 9,30 per sabato 26, se necessario. Per questo gruppo di sedute, a partire da quella di giovedì 24 antimeridiana, si voteranno gli emendamenti al disegno di legge di bilancio e quelli al disegno di legge collegato n. 3004.

Per venerdì 25, alle ore 13, è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Per lunedì 28 è prevista una seduta per le ore 17; per martedì 29 due sedute, di cui una antimeridiana alle ore 9,30 ed una pomeridiana alle ore 15,30; lo stesso dicasi per mercoledì 30 e giovedì 31, con la possibilità di sedute notturne, in tutta la settimana in esame, per completare i lavori. In tale settimana, e dunque a partire da lunedì 28, si procederà al voto degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Il senatore RIVA fa presente che non ha ricevuto ancora risposta la domanda già formulata a proposito dei conti della chimica per il contribuente italiano: tale risposta è preliminare per l'esame dei documenti di bilancio.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Esame e rinvio)

Il senatore BOLLINI fa presente preliminarmente che appare ancora irrisolta la questione della competenza circa l'esame del provvedimento, dato che a ciò non giova la lettera del Presidente del Senato in risposta ad una missiva del Presidente del Gruppo comunista-PDS.

A suo avviso, il precedente stabilito nell'assegnazione del provvedimento alla sola Commissione bilancio costituisce un precedente di estrema gravità, in quanto non appaiono correttamente attuati gli articoli 34, che indica il criterio della prevalenza delle materie nelle assegnazioni, e 126-bis del Regolamento, che prevede l'eccezione per i provvedimenti collegati in ordine al divieto di esame di disegni di legge nel corso della sessione di bilancio nel presupposto che essi siano esaminati dalle Commissioni competenti.

L'argomento secondo cui le Commissioni lavoro e sanità non hanno rivendicato la competenza primaria conferma la irregolarità, in quanto si rimette in tal modo ad un voto di maggioranza l'applicazione del Regolamento, e ciò è inammissibile.

La materia deve essere di nuovo oggetto di riflessione, perchè il Presidente del Senato possa rimettere alla Giunta per il Regolamento la questione, per evitare che rimanga agli atti una decisione estremamente grave, che non può non essere sottolineata.

Il senatore LIBERTINI dichiara che anche il Gruppo di rifondazione comunista ha sollevato analoga questione, la cui serietà è fuor di dubbio e il cui mancato scioglimento si ripercuoterà sull'andamento dei lavori, i quali si concluderanno tardi e con contenuti negativi, data l'asprezza dell'opposizione, che lamenta lo stravolgimento dell'ordinato e corretto lavoro parlamentare: l'opposizione quindi sarà molto incisiva.

Riferisce quindi alla Commissione, sul disegno di legge in titolo, il relatore BONORA, il quale fa presente che la finalità del disegno di

legge recante disposizioni in materia di finanza pubblica, collegato alla legge finanziaria per il 1992, è, come si evince dalla relazione tecnica che lo accompagna e dallo schema di copertura allegato alla legge finanziaria, quella di fornire parte dei mezzi di copertura della finanziaria stessa, in ordine all'attuazione della manovra di finanza pubblica impostata per il prossimo anno. Gli effetti complessivi del disegno di legge all'esame sono stati calcolati in 4.150 miliardi in relazione al saldo netto da finanziare. Si deve inoltre tener presente il fatto che il provvedimento agisce sull'arco della spesa, mirando al contenimento di essa. Conseguentemente non si può fare a meno di notare che, sul livello della manovra complessiva, l'area destinata ai tagli di spesa operati dal provvedimento in esame, con esclusione delle rimodulazioni previste nella legge finanziaria, equivale a circa il 10 per cento.

Occorre tenere poi conto del fatto che, poichè il provvedimento costituisce la base della copertura della finanziaria, come è stato precisato nelle comunicazioni del Presidente del Senato rese all'Assemblea il 3 ottobre scorso, è necessario giungere all'approvazione del provvedimento all'esame prima della finanziaria, al fine di disporre di un quadro di riferimento certo, e non modificare l'entità dei risparmi sperati, al fine di non pregiudicare la consistenza della manovra. In proposito occorrerà probabilmente equiparare, quanto al regime degli emendamenti, il presente disegno di legge alla legge finanziaria, dato il legame funzionale esistente tra i due atti.

Si sofferma quindi diffusamente sui singoli articoli, di cui illustra il contenuto. Fa presente in particolare che, stante la recente sentenza della Corte costituzionale sulla legge n. 42 del 1991, in tema di contributi alle Partecipazioni statali, sarà forse opportuno sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge. L'articolo 5, che costituisce la norma di maggiore risparmio del provvedimento, verte in materia sanitaria. Il risparmio complessivo è valutato nell'ordine dei 4.000 miliardi a seguito dell'elevazione dei *ticket*. Tuttavia sarebbe opportuno considerare l'effetto economico dei nuovi farmaci che saranno introdotti dopo l'entrata in vigore della legge. I commi 1 e 5 dell'articolo, che andrebbero probabilmente collocati in una posizione adiacente, vertono in tema di spesa sanitaria, determinando il livello dei trasferimenti che avverranno, a differenza di quelli attuali, con un finanziamento statale *pro-capite*, una volta fissati i parametri obbligatori minimi di assistenza sanitaria per tutti, con la responsabilità finanziaria delle Regioni per le spese eccedenti. Tale norma ha lo scopo di introdurre una forte contrazione della spesa, ma non ci si può nascondere che potrà trovare difficoltà di attuazione.

Ulteriori innovazioni derivano dalle misure miranti a contenere le attività convenzionate e la riduzione dei posti-letto scarsamente utilizzati, oltre alla definizione delle rette di degenza con il metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi. La norma in tema di controlli potrebbe probabilmente portare ad una eccessiva larghezza: sarebbe pertanto opportuno mantenere un controllo ad opera di revisori dei conti, mentre, per quanto riguarda le procedure per il rinnovo dei contratti del personale, si potrebbe prevedere un controllo preventivo della Corte dei conti ed eventualmente delle Commissioni parlamentari

competenti per la spesa, prevedendo che la commissione per i contratti abbia sede stabile, ad esempio presso il Ministro per gli affari regionali.

Perplessità infine potrebbero derivare dalla limitazione del Fondo sanitario regionale in conto capitale e dalla definizione di ulteriori vincoli al Fondo di parte corrente.

L'articolo 6 verte in tema di rafforzamento del blocco del *turn-over* nel pubblico impiego, riducendo inoltre le deroghe. Tuttavia la norma è forse eccessivamente penalizzante per gli enti locali e andrebbe modificata nel senso di far riferimento alle qualifiche funzionali, anzichè ai profili professionali.

L'articolo 7 mira a contenere la maggiore spesa che deriverebbe dalla giurisprudenza in tema di valutazione dei benefici combattentistici e del servizio militare ai fini della progressione di carriera. Per quanto riguarda questa seconda questione, non potendosi far decorrere un beneficio in base alla data di prestazione del servizio militare, sarebbe forse meglio revocarlo in tutti i casi.

Il comma 3 dell'articolo 8 mira poi a contenere gli aumenti retributivi per il personale di magistratura.

Il Capo IV del provvedimento verte in materia previdenziale e assistenziale, dettando norme tendenti a diminuire il *deficit* del settore agricolo dell'INAIL, a definire i requisiti di reddito per le prestazioni a favore dei minorati civili e a contenere la spesa assistenziale. L'articolo 11 limita ad una sola la possibilità di integrazione al minimo delle pensioni. Il comma 2 del medesimo articolo mira a restringere l'irripetibilità delle somme erogate dagli enti previdenziali e indebitamente rimosse a titolo di pensione: tuttavia, poichè i provvedimenti formali definitivi potrebbero seguire di molto tempo quelli provvisori, ne potrebbero derivare diritti a restituzioni anche oltre i termini di decadenza. Di particolare interesse è il comma 1 dell'articolo 12, che stabilisce l'innovativo principio del versamento dei contributi previdenziali esclusivamente alla posta e alla banca.

L'articolo 13 mira a contenere la spesa per i trattamenti pensionistici internazionali, portando a cinque anni il periodo di lavoro in Italia per aver diritto ad ottenere il trattamento minimo di pensione.

Di particolare interesse, all'articolo 14, sono il comma 3 che verte in tema di prepensionamenti, fissando un limite massimo di 25.000 unità; il comma 4, che mira a restringere la possibilità di ottenere l'indennità di malattia per cure termali, e il comma 5, che stabilisce il principio dell'incumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni previdenziali.

L'articolo 15, infine, prevede la soppressione di mille uffici postali, sulla base dei criteri della vicinanza e dello scarso traffico. Tuttavia, i dati forniti lasciano insorgere qualche perplessità sull'effettivo risparmio che ne potrebbe conseguire.

Si riserva infine ulteriori precisazioni nel corso dell'esame degli emendamenti e in sede di replica.

Il senatore MELOTTO esprime preoccupazione per le misure proposte nel disegno di legge in titolo e nel disegno di legge finanziaria: per quest'ultimo aspetto esistono problemi di copertura e la decurtazio-

ne degli stanziamenti trasformati in rate di mutuo non può che destare perplessità. In particolare, per quanto concerne la sanità, la Commissione competente per materia ha espresso un parere nel quale si auspica un riferimento alla competenza del revisore dei conti per quanto concerne il controllo dell'azienda sanitaria.

Quanto poi al contenimento della spesa storica, la semplice chiusura dei posti-letto è una misura che già nel passato non ha sortito effetti, anche perchè ha incontrato resistenze locali: occorre quindi modificare la destinazione d'uso dei locali, fermo rimanendo il blocco dei finanziamenti ad un rapporto di 6,5 posti-letto per ogni mille abitanti, nel presupposto che saranno le regioni a provvedere dal punto di vista finanziario se vorranno superare tale limite.

Per quanto concerne i *ticket*, la relativa norma va confermata, anche perchè la trattativa è costituita dallo sperpero delle risorse, ma essa va inserita in un equilibrio, per evitare una sua elusione mediante il semplice ricorso al ricovero ospedaliero per eludere la corresponsione del *ticket* per le analisi.

È stato anche stigmatizzato l'inefficiente funzionamento della Commissione unica del farmaco, alla luce del lavoro svolto sul drenaggio del prontuario. È altresì necessario coinvolgere i cittadini, gli imprenditori e i distributori nell'opera di ridimensionamento delle risorse destinate alla sanità.

Partendo dal presupposto che oggi il consumo è coperto per il 50 per cento dalle esenzioni, è chiaro come sia necessario contenere abusi, così come per quanto concerne la proclamazione di indigenza da parte dei comuni. Altri punti su cui intervenire sono la previsione di una norma per le cure termali, l'aggiornamento delle tariffe anche per le prestazioni per conto terzi e l'incremento dei contributi dei lavoratori autonomi.

Il senatore TOTH dà conto del parere espresso dalla Commissione lavoro, che è stato emanato nella convinzione che occorra sacrificare il sistema sociale allorquando è indispensabile salvare l'economia del Paese. Tuttavia è pur necessario tener conto dell'esigenza di non penalizzare le fasce più deboli della società.

Passando alle singole questioni contenute nell'articolato, fa presente, in merito all'articolo 9, che il sistema di pagamento di una quota capitaria per i contributi INAIL in agricoltura non corrisponde a criteri di giustizia contributiva. Relativamente all'articolo 10, l'eccezione del divieto del cumulo dei trattamenti solo per i ciechi civili provoca un problema di equità: sarebbe forse meglio definire un tetto più alto ma valido per tutti. Perplessità poi desta la norma di cui all'articolo 11 in tema di integrazione al minimo per i titolari di pensioni di reversibilità. Quanto all'articolo 13, si è ritenuto di proporre di diminuire a tre anni l'anzianità contributiva in Italia per le pensioni internazionali. Circa il primo comma dell'articolo 14, la maggioranza della Commissione lavoro ha ritenuto che non debba entrare un rappresentante dello SCAU nelle commissioni per la manodopera agricola, mentre la Commissione stessa ha ritenuto di non dover condividere il comma 4 del medesimo articolo, tendente a restringere la possibilità di ottenere congedi per cure termali.

Il presidente ANDREATTA chiede che la Commissione lavoro possa fornire un contributo al fine dell'esatta comprensione del fenomeno delle pensioni internazionali, con particolare riferimento alla questione dell'integrazione al minimo.

Il senatore BOLLINI chiede di avere alcuni chiarimenti di carattere tecnico. Si sofferma in particolare sulla questione della esatta previsione dei risparmi di spesa in tema di danni di guerra, nonché dell'eventualità che la normativa proposta possa incidere su diritti soggettivi.

Quanto alla questione della spesa sanitaria, occorrerebbe in primo luogo conoscere gli effetti delle misure già adottate, ad esempio nel corso del corrente anno, al fine di poterne valutare i riflessi anche con riferimento agli effetti che dovranno avere le misure proposte. Tra l'altro le misure di risparmio possono provocare variazioni nei comportamenti dei cittadini che potrebbero vanificarne gli intenti.

Circa la questione del risparmio derivante dall'innalzamento dei *ticket* sui medicinali, ritiene che i dati contenuti nella relazione tecnica non siano adeguatamente motivati, mentre sarebbe indispensabile disporre di valutazioni circa gli effetti economici complessivi dei *ticket* sulla specialistica diagnostica. È indispensabile infine comprendere i motivi che hanno indotto ad una definizione delle percentuali relative ai ricavi della vendita dei farmaci come definite nella normativa.

Relativamente al settore del pubblico impiego, occorre poi disporre di conti precisi circa gli effetti delle misure di blocco del *turn over*, tenendo anche conto che tali misure sono già state scontate nella legge di bilancio.

Circa la norma relativa ai prepensionamenti, premesso che è indispensabile disporre di una quantificazione maggiormente attendibile e che in ogni caso le somme destinate a tali finalità devono essere trasferite all'INPS in una separata contabilità, ritiene moralmente contestabile un intervento di tale genere, senza prima sondare la possibilità di procedere a misure alternative.

Perplessità fa sorgere inoltre la disposizione relativa all'innalzamento della quota contributiva capitaria per il settore degli infortuni agricoli, mentre occorrerebbe conoscere con chiarezza con quali criteri verranno scelti gli uffici postali da sopprimere, tenendo conto che il mero criterio della distanza potrebbe in molti casi non dimostrarsi adeguato, soprattutto al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione.

Conclude invitando il Governo a correggere la tecnica di contabilizzazione dei dati contenuti nella relazione tecnica: disporre di dati attendibili costituisce infatti presupposto ineludibile per poter valutare la congruità di eventuali modifiche che potranno essere proposte al testo in esame.

Il senatore SPOSETTI chiede di poter disporre dei dati di preconsuntivo per il 1991 relativamente agli effetti delle misure di blocco del *turn over* nel pubblico impiego.

Il presidente ANDREATTA ritiene, che la risposta ai quesiti sollevati dal senatore Bollini, possa essere fornita, per quanto riguarda i danni di guerra, dal Ministero del tesoro. Analogamente il Ministero della sanità potrebbe farsi carico delle quantificazioni di quanto lo riguarda, mentre si potranno chiedere valutazioni in materia anche ad un istituto specializzato in economia sanitaria.

La Ragioneria generale dovrebbe fornire elementi relativamente alla questione del blocco del *turn over*, chiarendo altresì se i capitoli relativi alla spesa del personale siano stati costruiti con il metodo tradizionale, che si basa sulla valutazione della consistenza degli organici nella primavera, e fornendo una valutazione degli effetti delle recenti leggi che hanno provocato nuove assunzioni, in particolare nei settori della giustizia, della pubblica sicurezza, delle finanze e della marina mercantile.

Circa le questioni dei prepensionamenti e dei contributi INAIL nel settore agricoltura sarà opportuno sentire il Ministro del lavoro.

Il ministro CIRINO POMICINO ritiene che nel pomeriggio di martedì prossimo potranno replicare i Ministri del lavoro e della sanità, onde fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE**

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore VISENTINI rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, in cui si delinea una manovra di finanza pubblica sul versante delle entrate, contiene, tra le altre, numerose disposizioni le quali, non comportando aumenti immediati di gettito, non possono qualificarsi come norme di accompagnamento della «legge finanziaria» ed essere inserite come tali in un veicolo legislativo, cui è riservata la procedura preferenziale che hanno appunto i provvedimenti collegati. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo individuasse, nell'ambito del provvedimento, quelle norme che non modificano il gettito, inserendole in un provvedimento distinto da quello in esame.

Il senatore BEORCHIA dichiara di voler svolgere alcune considerazioni in ordine al disposto dell'articolo 13, concernente l'abolizione del segreto bancario e la revisione del segreto professionale. Anzitutto, egli esprime la preoccupazione che con tali norme venga, in qualche modo, intaccato il principio fondamentale della inviolabilità del domicilio anche nelle sue manifestazioni indirette, sancito dall'articolo 14 della Costituzione. La norma costituzionale prevede, tra l'altro, una sorta di riserva di legge speciale per gli accertamenti e le ispezioni, a fini economici e fiscali, per garantire la riservatezza dei cittadini.

La motivazione, addotta nella relazione governativa al provvedimento, all'introduzione delle norme in questione è quella di consentire finalmente un passaggio dalla cultura della segretezza a quella della trasparenza; tuttavia, egli fa presente che tale indirizzo è già stato assunto dal Parlamento il quale, in più occasioni (cita ad esempio i provvedimenti sulla trasparenza bancaria e sulle norme antiriciclaggio), ha affermato una precisa volontà in questo senso.

Egli si dichiara, pertanto, favorevole all'ampliamento delle ipotesi di accertamento ed allo snellimento delle attuali procedure per accrescere il campo di indagine dell'Amministrazione finanziaria e di quella giudiziaria; tuttavia, tale fine non può essere perseguito con la modifica sostanziale dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e con l'abrogazione degli articoli 34 e 35 del medesimo decreto, annullando principi costituzionalmente garantiti.

Viceversa, occorre intervenire rivedendo e migliorando certi meccanismi che favoriscono un garantismo eccessivo, facendo in ogni caso salva la riservatezza del cittadino.

Sulla questione sarà interessante conoscere i pareri della 1^a e della 2^a Commissione, mentre il Ministero delle finanze dovrebbe comunque informare sugli eventuali vincoli e condizionamenti che ha finora incontrato per accedere, per esempio, alle informazioni bancarie.

In conclusione, pur essendo consapevole della necessità di rompere il fronte di segretezza che ostacola un'efficace lotta alla criminalità organizzata e all'evasione fiscale, egli auspica che, a tal fine, venga ricercata una soluzione equilibrata che, comunque, faccia salvo il principio della inviolabilità domiciliare e della riservatezza del cittadino.

Il senatore MANTICA sottolinea come nella relazione che accompagna il disegno di legge siano espresse alcune considerazioni che appaiono condivisibili ma, come, nello stesso tempo, risulti assai singolare che la individuazione di una serie di incongruenze e di una serie di insuccessi della politica tributaria condotta nel nostro Paese vengano evidenziati in una relazione governativa. D'altro canto, il riconoscimento dell'esistenza di notevoli contraddizioni nel nostro sistema fiscale dovrebbe comportare un'aperta assunzione di responsabilità da parte del Governo stesso e dei gruppi di maggioranza, al fine di giungere ad un profondo riesame di tutto il nostro sistema fiscale scaturente dalla riforma del 1972.

In effetti, tale riforma venne realizzata senza un'approfondita meditazione su quelle che sono le caratteristiche peculiari del nostro Paese e i comportamenti soprattutto sul piano economico e finanziario. Al contrario, il Governo con il provvedimento in esame continua nell'opera di moltiplicazione delle norme in materia fiscale, complicando ulteriormente il sistema tributario, nel tentativo affannoso di recuperare gettito all'erario.

Proprio tale ultimo obiettivo viene in parte giustificato anche con la considerazione che la nostra pressione fiscale si va assestando sui livelli di quelle degli altri paesi europei, dimenticando di sottolineare che il prelievo tributario in Italia è fortemente concentrato solo su una parte di contribuenti, essendo più vasta che in altri paesi l'area dell'evasione.

Il senatore Mantica si sofferma poi nell'esame di alcuni aspetti specifici del disegno di legge.

Per quanto riguarda le previsioni di gettito del provvedimento, non pienamente giustificate appaiono le stime sul recupero di entrate che deriverebbe dalla revisione delle misure agevolative operata attraverso la delega, già conferita al Governo con la legge n. 408 del 1990, ed ora ampliata dal presente disegno di legge. Anche le previsioni del gettito relativo alle misure di rivalutazione obbligatoria dei beni d'impresa andrebbero suffragate da maggiori informazioni e dati, anche in considerazione del fatto che le stime operate con riferimento alla precedente rivalutazione volontaria si sono rivelate inesatte.

Per quanto riguarda la materia del segreto bancario occorre sottolineare che l'abolizione dello stesso rappresenta un atto di grande civiltà. Certamente la possibilità di indagare con maggiore profondità sulle situazioni patrimoniali ha consentito, già in tempi recenti, una maggiore incisività nel perseguimento e nella repressione dei fenomeni di criminalità organizzata. Tuttavia, occorrerà garantire un utilizzo corretto dei dati acquisiti attraverso le indagini bancarie, evitando i casi di fughe di notizie riservate che troppo spesso si verificano nel nostro paese.

Infine, per quanto concerne le norme sul condono, l'oratore sottolinea come appaia poco credibile il tentativo che il Governo fa di legare le misure di sanatoria alla riforma del contenzioso tributario e all'abolizione del segreto bancario, essendo del tutto evidente che l'introduzione delle disposizioni sul condono sono legate soprattutto alla esigenza di reperire maggior gettito. Sarebbe quindi più opportuno operare una distinzione fra tali parti del disegno di legge e procedere separatamente ad un approfondimento e ad un più utile confronto, dopo averne deciso lo stralcio, sulle disposizioni concernenti la riforma del contenzioso e l'abolizione del segreto bancario.

Il senatore LEONARDI, dopo aver condiviso l'esigenza di valutare con estrema cautela le norme sull'abolizione del segreto bancario, che comunque debbono seguire lo stesso veicolo legislativo del condono, dichiara di volersi soffermare su due aspetti di particolare importanza contenuti nel provvedimento. La prima questione riguarda le norme sulla rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, rispetto alla quale egli ritiene che sarebbe utile, in una prospettiva di integrazione economica europea e di trasparenza dei bilanci, consentire l'iscrizione in bilancio degli immobili, appartenenti ai patrimoni delle società e delle imprese (anche individuali quando sarà riconosciuta l'autonomia del patrimonio di impresa da quello dell'imprenditore), ad un valore che non sia più il costo storico, periodicamente adeguato per legge, ma il valore reale di mercato.

In effetti, il recente provvedimento sulla rivalutazione spontanea degli immobili non ha riscosso, per motivi strutturali e contingenti, adesioni che recassero il gettito previsto e si è, quindi, pensato di tradurre in obbligo la facoltà di rivalutazione. Egli fa quindi presente che l'occasione del provvedimento in esame può essere propizia per prevedere una disciplina che renda obbligatoria la rivalutazione degli immobili delle imprese tassando, tuttavia, le plusvalenze realizzate con

una aliquota ridotta. L'imposta relativa a tale rivalutazione potrebbe opportunamente essere dilazionata in tre rate con pagamento ravvicinato della prima, in modo da garantire un cospicuo gettito immediato. Inoltre, si potrebbe pensare all'inserimento nel nostro ordinamento di una imposta annuale sostitutiva (deducibile dal reddito) sull'adeguamento al valore corrente di mercato degli immobili non posseduti da persone fisiche. In altri termini, si tratterebbe di adeguare, con un provvedimento di natura facoltativa, al valore corrente di mercato, tutti gli immobili posseduti dalle società e dagli imprenditori individuali, limitatamente però, per questi ultimi, a quelli destinati all'esercizio dell'impresa. Il provvedimento di rivalutazione a regime, oltre a permettere un congruo gettito annuo, in luogo di quello casuale ed incerto attualmente previsto, consentirebbe anche una maggiore fedeltà dei valori di bilancio ai valori reali ed una maggiore libertà di azione per le imprese interessate.

Essendosi riservato di presentare appositi emendamenti nei termini precedentemente esposti, l'oratore passa ad esaminare le problematiche afferenti al settore bancario.

Tale settore - egli continua - è interessato in questo momento, ai fini dell'imposizione diretta, dalla applicazione e dalla parziale sovrapposizione di tre distinti provvedimenti legislativi. Il primo riguarda la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa, di cui alla legge n. 408 del 1990; il secondo è quello *in fieri* sulla rivalutazione obbligatoria dei beni stessi; infine, il terzo è quello, sempre in esame, sulla imposizione parziale delle plusvalenze da conferimento, ai sensi della cosiddetta «legge Amato».

Dopo essersi dettagliatamente soffermato sulle caratteristiche e sugli effetti dei due tipi di rivalutazione (facoltativa ed obbligatoria) dei beni nel settore creditizio, precisando le differenze tra i due tipi di imposizione, egli sottolinea, al riguardo, che, diversamente dalla rivalutazione facoltativa, in quella obbligatoria non è prevista alcuna disciplina particolare volta ad assicurare la continuità dei valori tra i soggetti che procedono alla rivalutazione e che successivamente effettuano operazioni di conferimento secondo le disposizioni della «legge Amato».

Risulta, pertanto, auspicabile l'introduzione di specifiche norme di coordinamento e, a tal fine, si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Passando alle disposizioni sulla tassazione parziale delle plusvalenze da conferimento, egli sottolinea come la formulazione delle norme contenute nell'articolo 24 appaia alquanto imprecisa e potrebbe dar origine ad incertezze interpretative. In primo luogo, vanno chiariti i valori ai quali deve essere rapportata la plusvalenza; occorre poi verificare se la quota di plusvalenza tassata sia o meno rateizzabile in cinque esercizi, come disposto dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; in ogni caso, poi, qualora la plusvalenza sia rateizzabile, occorre verificare se ciò può avvenire nell'ipotesi in cui l'ente conferente perda del tutto la qualità di imprenditore, a seguito del conferimento dell'unica azienda; inoltre, occorre rimuovere l'ambiguità concernente la rilevanza fiscale dei valori fissati; infine, è necessario rivedere la retroattività della disposizione, in

quanto essa pone gravi problemi di equilibrio finanziario alle banche che hanno compiuto operazioni di ristrutturazione.

In conclusione, il senatore Leonardi rileva che, da quanto esposto, risulta evidente la necessità di prospettare alcune ipotesi di modifica delle norme richiamate sul settore bancario, soprattutto per quanto concerne la norma sulla tassazione delle plusvalenze da conferimento ed il coordinamento di tale disposizione con i due provvedimenti di rivalutazione.

Interviene il senatore BRINA il quale sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 3005 al fine del raggiungimento degli obiettivi quantitativi sottesi alla manovra impostata dal Governo per il prossimo triennio. Particolarmente interessante è la prima parte della relazione che accompagna il provvedimento la quale consente un raffronto aggiornato di alcuni indici economico-fiscali tra i maggiori paesi della CEE e tra i sette paesi più industrializzati.

Alla fine del triennio la manovra fiscale del Governo dovrebbe portare ad un incremento della pressione tributaria fino al 47,6 per cento sul PIL, cioè 2,9 per cento in più rispetto alla media dei paesi CEE. Strumenti per realizzare tale obiettivo sono: la lotta all'evasione fiscale; l'armonizzazione delle strutture del sistema tributario del nostro Paese con quelli comunitari; l'ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti decentrati al fine di responsabilizzare gli amministratori non solo per le decisioni di spesa, ma anche per il relativo finanziamento; l'incremento del gettito nel settore dei contributi sociali nel rispetto della capacità competitiva dei settori esposti alla concorrenza internazionale; il riequilibrio tra l'imposizione diretta ed indiretta, anche attraverso una gestione delle tariffe amministrative capace di assicurare la copertura dei costi di molti servizi.

La strategia indicata nella relazione che accompagna il provvedimento - continua l'oratore - sembra ricalcare le proposte già da tempo avanzate dal PDS. Essa denuncia tuttavia i limiti di un eventuale inasprimento tributario orizzontale a causa delle sperequazioni presenti nel nostro sistema fiscale.

La relazione in questione, di largo respiro programmatico e di marcata impronta riformistica, mette tuttavia in evidenza la profondità e la drammaticità della crisi del rapporto tra cittadino-contribuente e fisco, dovuta essenzialmente alle molte sperequazioni presenti nel nostro sistema fiscale, sperequazioni aggravate dalle misure di inasprimento adottate negli ultimi anni, nonchè dalla difficoltà, sempre maggiore, di identificare nei servizi pubblici erogati il corrispettivo, seppur indiretto, di quanto corrisposto al fisco.

Insomma, ad una prima lettura della relazione emergono alcune linee direttrici, a prima vista senz'altro condivisibili. Tuttavia, questa corretta impostazione trova immediatamente nel condono fiscale, previsto nel provvedimento, la sua totale negazione, sia in termini politico-morali che pratici. È evidente che per il Governo l'unica cosa importante è l'acquisizione del gettito di tale condono, previsto in circa 12.000 miliardi; tuttavia, non si considera che, proseguendo ancora una volta nella strada dei condoni fiscali, si finisce per premiare chi non ha mai fatto, in tutto o in parte, il proprio dovere mortificando, in tal modo,

il cittadino-contribuente onesto. In pratica, tutto ciò rappresenta una totale negazione di una cultura della serietà e del rispetto dei doveri da parte dei cittadini.

L'oratore si sofferma poi a considerare sinteticamente il contenuto di alcuni articoli del provvedimento soffermandosi, in particolare, sull'articolo 16, concernente la redazione delle dichiarazioni da parte dei professionisti: tale articolo prevede l'introduzione del visto di conformità per i soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti da apporre nelle dichiarazioni dei redditi ed in quelle IVA. Con la formulazione di tale articolo si riduce drasticamente il campo operativo dei soggetti abilitati ad apporre il visto, escludendo alcuni operatori già individuati come abilitati nel disegno di legge sui centri di assistenza fiscale (Atto Senato n. 1746), già esaminato dalla Commissione e poi approvato dall'Assemblea del Senato; sarebbe stato auspicabile che il Governo, nel disegno di legge in esame, avesse adottato una normativa simile a quella individuata dal Senato con il citato provvedimento sui CAF.

L'oratore termina il suo intervento riservandosi di intervenire più dettagliatamente nel merito del provvedimento quando verranno esaminati i vari articoli.

Ha poi la parola il senatore CAPPELLI il quale dichiara di volersi soffermare, in particolare, sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede, in primo luogo, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi nuovi indici di capacità contributiva, oltre a quelli già previsti: in particolare, l'iscrizione a circoli ed associazioni con spesa annua superiore a 5 milioni di lire, alcuni tipi di assicurazione ed infine le utenze di energia elettrica, gas, acqua e telefono. È previsto che l'elenco possa essere integrato con ulteriori indici di capacità contributiva con decreto del Ministro delle finanze.

L'oratore esprime, a tal proposito, alcune perplessità, non essendo convinto che i nuovi indici riescano concretamente a far acquisire al fisco ulteriori notizie sulla capacità contributiva dei cittadini.

Sempre nell'articolo 1 - continua l'oratore - viene data forza legislativa alla prassi degli uffici finanziari di presumere, salvo prova contraria, che incrementi patrimoniali accertati siano formati con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui la spesa di natura patrimoniale è stata sostenuta e nei quattro anni precedenti. Si tratta della cosiddetta «capacità di risparmio» di cui però non è chiaro il valore additivo rispetto al risultato del redditometro, in quanto il meccanismo di calcolo, basato sui moltiplicatori, perviene frequentemente a redditi elevati la cui entità non può non includere una capacità di risparmio. In altri termini, occorre chiarire se il reddito accertato in via induttiva con il redditometro esprima esclusivamente una capacità di spesa, senza dimenticare che il vero problema di tale strumento è quello della riferibilità del contenuto indiziario della spesa al singolo contribuente. Insomma, se si vuole che il redditometro abbia un'effettiva validità non è certo sufficiente estendere il contenuto indiziario dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come si fa nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, senza aver sciolto il nodo della riferibilità dell'indizio di spesa, certamente

espressione dell'intero nucleo familiare, al singolo contribuente, invece autonomo soggetto d'imposta. Auspica, in definitiva, una riscrittura di tale norma da parte del Governo, in mancanza della quale si riserva di presentare un proprio emendamento in materia.

Passando all'articolo 2, il senatore Cappelli sottolinea come con esso venga esteso il campo di applicazione dell'accertamento parziale del reddito in via sintetica o induttiva con l'applicazione di particolari coefficienti presuntivi; a tal proposito, occorre conoscere quali siano i fatti da asseverare per contrastare l'accertamento automatico. In occasione della prima pubblicazione dei coefficienti (dicembre 1989) il Ministero delle finanze riuscì unicamente ad immaginare lo stato di malattia del contribuente che non è certo il solo fattore che impedisce di raggiungere i livelli di ricavi attesi. Senza questo chiarimento il reddito risulterà praticamente imposto in via amministrativa senza nessuna reale possibilità di difesa per il contribuente.

Il presidente BERLANDA propone di fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti le ore 15 di martedì 22 ottobre 1991.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

345^a Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Parere alla 5^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente FRANZA, la Commissione unanime conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo in modo da approfondire ulteriormente gli effetti delle disposizioni contenute nel testo.

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenuto e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Per le medesime ragioni testè espresse in ordine all'atto Senato n. 3004, la Commissione unanime conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972), testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Replica il relatore, senatore FABRIS, che invita ad approvare il testo del disegno di legge senza apportarvi modifiche: le obiezioni emerse in merito alla destinazione dei fondi non considerano il collegamento esistente tra l'adeguamento delle strutture di servizi ed il fine di ridurre lo spopolamento demografico della città lagunare. La politica della casa andrebbe in effetti riferita al solo centro insulare della città, in rapporto al quale le competenze della Commissione per la salvaguardia di Venezia potrebbero essere meglio specificate in un futuro provvedimento: in merito, il disegno di legge pendente presso la Camera dei deputati potrebbe costituire un'occasione per recepire le proposte di modifica istituzionale avanzate nella discussione generale.

La stessa concessione unitaria è assoggettata ad un regime di facoltatività di utilizzo. Il Ministero dell'ambiente si è anzi impegnato a non adoperarla se non per garantire una rete di sorveglianza a cura del Consiglio nazionale delle ricerche in merito all'impatto delle opere a mare sull'ecosistema lagunare; al momento non esistono infatti organi tecnici del dicastero investiti della necessaria competenza.

Il sottosegretario D'AMELIO replica agli intervenuti sottolineando la necessità di offrire alla città di Venezia un segnale politico di

attenzione per le difficoltà in cui versa l'ecosistema lagunare, al di là della natura localistica delle misure proposte. Sulla concessione unitaria, un adeguamento settoriale alla normativa comunitaria sarebbe prematuro; piuttosto che modificare il testo normativo ai sensi della disciplina non ancora adottata, e di cui non si conosce l'esatto tenore, appare preferibile manifestare la volontà del Parlamento mediante un ordine del giorno.

Il senatore ANDREINI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

rilevando come le norme del disegno di legge n. 2972 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) che prevedono il ricorso alla concessione unitaria si pongano in contrasto con la normativa comunitaria e specificatamente con la direttiva CEE 89/440 sugli appalti pubblici;

sottolineando, comunque, il carattere facoltativo e non vincolante per il Governo e gli Enti locali della norma in oggetto;

ritenendo comunque necessario porre con urgenza a disposizione della città di Venezia i pur esigui stanziamenti previsti dal disegno di legge;

considerando l'opportunità di non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, dato l'avvicinarsi della fine della legislatura,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento generale coerente con le norme CEE;

chiede inoltre ai comuni di Venezia e Chioggia, alla Regione Veneto ed al dicastero dell'ambiente di non servirsi, per le opere previste nel disegno di legge n. 2972, della norma contestata».

0/2972/1/13

ANDREINI, NEBBIA

Il senatore BOATO giudica paradossale la presentazione di un ordine del giorno che contraddice il disposto normativo che si va ad approvare: si tratta di una tecnica legislativa di scarsa coerenza, che non spiega ai cittadini il motivo per il quale si è scelto di non emendare il disegno di legge n. 2972, nonostante esista la possibilità materiale di farlo. Resta da credere che le assicurazioni offerte dal Governo al comune di Venezia si aggiungano alle spese ivi previste per costituire un meccanismo di finanziamenti solo marginalmente destinato alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare, ed in realtà funzionale ad interessi economico-politici nella gestione di un nuovo programma di opere pubbliche.

Il presidente PAGANI riconosce le contraddizioni insite nella proposizione di un ordine del giorno che potrebbe confliggere con il disposto normativo in discussione. Pertanto, propone modifiche al testo dell'ordine del giorno, che il senatore ANDREINI si dichiara disposto ad apportare purchè non venga meno l'efficacia di impegno nei confronti del Governo.

Il senatore GRADARI propone modifiche all'ordine del giorno, che il senatore ANDREINI si dichiara disponibile ad accogliere.

Dopo che il senatore GOLFARI ha proposto ulteriori modifiche all'ordine del giorno, volte ad introdurre una formula dubitativa in merito alla possibilità di contrasto tra legislazione speciale per Venezia e normativa comunitaria, il senatore ANDREINI riformula l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

rilevando come le norme del disegno di legge n. 2972 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) che prevedono il ricorso alla concessione unitaria possano porsi in contrasto con la normativa comunitaria e specificatamente con la direttiva CEE 89/440 sugli appalti pubblici, attualmente in attesa di recepimento;

sottolineando, comunque, il carattere facoltativo e non vincolante per il Governo e gli Enti locali della norma in oggetto,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento generale coerente con le norme CEE;

chiede inoltre alla Regione Veneto ed al dicastero dell'ambiente di non avvalersi, nelle more dell'approvazione delle norme CEE, per le opere previste nel disegno di legge n. 2972, della norma contestata.

0/2972/1/13 (nuova formulazione)

ANDREINI, NEBBIA

Il presidente PAGANI, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Regolamento, dispone che l'ordine del giorno sia posto ai voti prima della votazione dell'articolo 2.

Ha quindi la parola il senatore BOATO che illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1. Dopo aver ribadito il carattere non ostruzionistico, ma politico degli emendamenti (intende con essi, infatti, sottolineare la possibilità di apportare modifiche alla legge, rinviandola poi alla Camera prima dell'inizio della sessione di bilancio in tale ramo del Parlamento), si sofferma sull'emendamento 1.5, inteso a far sì che gli interventi previsti siano esclusivamente finalizzati alla salvaguardia della città di Venezia, evitando la loro devoluzione a destinazioni meno urgenti. Gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 perseguono finalità analoghe, mentre l'emendamento 1.9 è di carattere formale; gli emendamenti soppressivi, infine, sono da leggere in chiave della motivazione politica che lo ha orientato: preannuncia, comunque, che non insisterà su di essi.

Ha quindi la parola il senatore GRADARI che, pur condividendo alcune delle motivazioni del senatore Boato, ritiene comunque urgente pervenire all'approvazione del provvedimento. Rileva inoltre come il disegno di legge in esame non vada necessariamente ricondotto all'ottica della legislazione straordinaria per la salvaguardia di Venezia: esistono già al riguardo importanti provvedimenti legislativi. Accanto al problema della salvaguardia, bisogna non trascurare, infatti, quello dello sviluppo e della rivitalizzazione socio-economica della città

attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, cui in ultima analisi punta il provvedimento.

Occorre poi considerare che alcuni degli interventi di salvaguardia esulano dalla competenze del comune di Venezia; nè si può dimenticare che fra i tre livelli istituzionali interessati agli interventi - Stato, Regione e Comune - soltanto il Comune ha finora utilizzato tutti i finanziamenti messi a disposizione.

Dopo che il relatore, senatore FABRIS, ha manifestato parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ha la parola il sottosegretario D'AMELIO, contrario anch'esso agli emendamenti, pur riconoscendo l'intrinseca validità di alcuni di essi.

Ritirati gli emendamenti 1.1 e 1.2 da parte del senatore BOATO, ha la parola il senatore ANDREINI che si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, in considerazione dell'urgenza di dotare il comune di Venezia di risorse finanziarie.

Il senatore BOATO, nel dichiarare il suo voto favorevole all'emendamento 1.5 ricorda come nella seduta di ieri, decidendo la disgiunzione dal disegno di legge n. 2972 degli altri provvedimenti relativi alla salvaguardia di Venezia, si sia assunto il formale impegno a porli all'ordine del giorno della Commissione in tempi ravvicinati. Annuncia poi che presenterà alla 5^a Commissione permanente del Senato degli emendamenti alla legge finanziaria tesi a rifinanziare la legge n. 798 del 1984 con stanziamenti pari a 650 miliardi annui nel triennio 1992-1994.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto l'emendamento 1.5, posto ai voti dal presidente PAGANI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO, nel dichiarare voto favorevole agli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, risponde alle argomentazioni del senatore Gradari, dicendosi a sua volta convinto che la salvaguardia di Venezia vada perseguita anche attraverso interventi tesi alla rivitalizzazione socio-economica; ritiene però necessario al riguardo stabilire delle precise priorità. Occorre innanzitutto evitare lo svuotamento demografico della città e garantirne la sopravvivenza, poi si potrà provvedere anche alle infrastrutture.

Gli emendamenti predetti, posti separatamente ai voti, sono respinti quindi dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira quindi gli emendamenti 1.3 e 1.4 e, intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 1, sottolinea come la sua opposizione non riguardi l'attribuzione di 100 miliardi alla città di Venezia, ma il modo in cui quei finanziamenti vengono devoluti.

Con il parere favorevole di Relatore e Governo è quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti all'articolo 2, articolo da lui ritenuto fondamentale, in quanto prevede la destinazione dei fondi e la loro ripartizione fra i diversi livelli istituzionali cui competono gli interventi ed introduce quella concessione unitaria che dà origine a fortissime perplessità non solo della sua parte politica.

Gli emendamenti puntano ad una diversa modulazione degli stanziamenti previsti dalla legge, e specificatamente ad una riduzione di quelli destinati ad interventi di competenza dello Stato e ad un corrispondente aumento delle risorse a disposizione della regione Veneto per finalità di tutela ambientale di prioritaria importanza. Quanto agli stanziamenti destinati ai comuni di Venezia e Chioggia, gli emendamenti si propongono di rovesciare il rapporto fra le finalità di tipo abitativo e quelle di carattere infrastrutturale.

Il senatore Boato si richiama quindi al parere espresso sul provvedimento in esame da parte della Commissione pubblica istruzione del Senato, ricordando come l'assenso di detta Commissione sul testo pervenuto dalla Camera era condizionato alla destinazione di maggiori risorse al Ministero dei beni culturali, ritenendosi del tutto insufficienti gli stanziamenti previsti per il restauro di edifici demaniali storico-artistici. I suoi emendamenti puntano anche ad ottemperare a tale parere, proponendosi inoltre di ridurre gli stanziamenti destinati agli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Conclude affermando che la sua parte politica è favorevole all'assegnazione di compiti relativi alla salvaguardia di Venezia al Ministero dell'ambiente, ma è profondamente contrario al ricorso da parte di detto Ministero all'istituto della concessione unitaria.

Il senatore Boato ritira, quindi, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore FABRIS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2. Si uniforma a tale parere il sottosegretario D'AMELIO.

Il senatore ANDREINI annuncia voto contrario sull'emendamento 2.18, nonché su tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, fatti salvi gli emendamenti 2.11 e 2.9.

Il senatore BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.18, che propone un nuovo riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 2, riequilibrandoli a favore delle autonomie locali.

Il senatore GOLFARI pronuncia voto contrario sull'emendamento 2.18, auspicando che prevalgano le considerazioni di realismo politico che inducono ad approvare senza modificazioni il disegno di legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.18 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore BOATO ha annunciato voto favorevole sugli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21, che adempiono alle condizioni poste in sede consultiva dalla 7^a Commissione permanente, la Commissione respinge tali emendamenti.

Il senatore BOATO annuncia quindi voto favorevole sull'emendamento 2.22, anch'esso formulato per rispettare il parere espresso dalla 7^a Commissione permanente; l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Avendo il senatore BOATO annunciato voto favorevole sugli emendamenti 2.23 e 2.24, concernenti l'incremento degli stanziamenti destinati alla fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, tali emendamenti non sono accolti dalla Commissione.

Dopo che il senatore BOATO ha annunciato voto favorevole sugli emendamenti 2.25 e 2.26, giudicando meramente occasionale l'intervento finanziario destinato all'aeroporto Marco Polo, i detti emendamenti non sono accolti dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 2.17 e dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.27, considerando riduttiva la mera installazione di depuratori per la soluzione del problema del risanamento del bacino scolante nella laguna di Venezia, il cui degrado va addebitato all'apparato produttivo di terraferma.

La Commissione respinge l'emendamento 2.27, indi, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO (che ritira altresì l'emendamento 2.4), respinge l'emendamento 2.12.

Il senatore BOATO dichiara poi voto favorevole sull'emendamento 2.13, che non ha carattere ostruzionistico ma tende a dare rilievo politico ad una questione di grande rilevanza come la salvaguardia di Venezia; l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Avendo il senatore BOATO illustrato l'intento di valorizzazione architettonica, urbanistica e residenziale sotteso all'emendamento 2.28, su cui annuncia voto favorevole, tale emendamento è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore BOATO ha annunciato voto favorevole sull'emendamento 2.29, che sopprime le finalità edilizie eterogenee rispetto agli obiettivi di salvaguardia ambientale, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Analogo esito hanno, previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore BOATO, gli emendamenti (presentati in via subordinata rispetto al precedente) 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35, che miravano alla soppressione delle singole finalità in oggetto.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore BOATO, l'emendamento 2.36, relativo al recupero ed al risanamento conservativo nel centro storico di Venezia, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira gli emendamenti 2.5, 2.14 e 2.15; annuncia poi voto favorevole sull'emendamento 2.16, che estende gli interventi di

competenza del Comune anche a quelli attinenti all'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 2 dell'articolo 3. Posto ai voti l'emendamento 2.16 non è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 2.6; annuncia altresì voto favorevole all'emendamento 2.37, che adempie alla condizione posta nel parere della Commissione bicamerale sulle questioni regionali, sopprimendo la previsione del regime concessorio.

Dopo l'annuncio di voto favorevole dei senatori ANDREINI e NEBBIA, l'emendamento 2.37 è respinto dalla Commissione.

Il presidente PAGANI propone, quindi, il rinvio del seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,35.

EMENDAMENTI

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972) (*Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz*) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

1.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, dopo la parola «finalizzati» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, dopo le parole «di Venezia» aggiungere le seguenti: «e dell'eco-sistema lagunare».

1.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere le parole «e socio-economico».

1.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sostituire le parole «e socio-economico» con le altre: «e residenziale».

1.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere la parola: «complessiva».

1.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

1.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 3.

1.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

2.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «36 miliardi» con le altre: «33 miliardi».

2.18 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «9 miliardi».

2.19 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».

2.20 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «5 miliardi».

2.21 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «18 miliardi».

2.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire un miliardo è destinato» con le altre: «lire due miliardi sono destinati».

2.23 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire un miliardo è destinato» con le altre: «lire 1.500 milioni sono destinati».

2.24 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lire 2 miliardi dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia».

2.25 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 2 miliardi sono destinati» con le altre: «lire un miliardo è destinato».

2.26 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

2.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «16 miliardi» con le altre: «19 miliardi».

2.27 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

2.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «36 miliardi» e «3 miliardi» rispettivamente con le parole: «7.650 milioni» e «1.350 milioni».

2.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «36 miliardi» e «3 miliardi» rispettivamente con le parole: «22 miliardi» e «2 miliardi».

2.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «condizioni socio-economiche» con le altre: «architettoniche, urbanistiche e residenziali».

2.28 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «mediante» fino alla fine della lettera.

2.29 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e di opere edilizie» fino alla fine della lettera.

2.30 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della cultura».

2.31 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dello sport».

2.32 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «ospedaliero».

2.33 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e giudiziario».

2.34 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale».

2.35 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale» con le altre: «privilegiando il recupero, il riuso e il risanamento conservativo degli edifici esistenti nel centro storico».

2.36 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «9 miliardi» con le parole: «39 miliardi».

2.14 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «9 miliardi» con le parole: «24 miliardi».

2.15 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «n. 798» aggiungere le seguenti: «e nel comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.».

2.16 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

2.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione».

2.37 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 3.

2.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

«3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata "Ufficio speciale per Venezia" la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia.

3-bis. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-ter. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nell'"Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" la cui istituzione rientra nell'ambito della riforma del Ministero dell'ambiente».

2.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

2.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili, accompagnato dal direttore generale dell'IRI, dottor Michele Tedeschi.

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MARZO rileva, in ordine alla sentenza della Corte Costituzionale con cui sono stati giudicati incostituzionali alcuni articoli della legge n. 42 del 1991 sui fondi di dotazione agli enti di gestione delle partecipazioni statali, perchè privi di copertura in bilancio, il pericolo che la sentenza stessa sia presa a pretesto per aggravare ulteriormente la situazione delle partecipazioni statali e del sistema misto. Ritiene quindi che il Governo ed il Parlamento debbano prendere una decisa iniziativa per risolvere la crisi finanziaria delle partecipazioni statali. Solo così il sistema industriale potrà continuare ad essere efficiente e competitivo e sarà possibile evitare contraccolpi drammatici a livello occupazionale, nella consapevolezza che non è in gioco soltanto il sistema dell'impresa pubblica ma il sistema-paese nel suo complesso.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NELLA
CRISI DELLE RISERVE IDRICHE**

Audizione del presidente dell'IRI

Il dottor NOBILI, dopo brevi considerazioni sulle comunicazioni del Presidente, introduce un'ampia relazione.

Il Presidente MARZO ringrazia e congeda quindi il dottor Nobili, rinviando il dibattito sulla relazione del presidente dell'IRI ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

In ordine all'opportunità di aprire un dibattito sulle comunicazioni del Presidente si svolge un'approfondita discussione, alla quale partecipano i deputati SINESIO, Guglielmo CASTAGNETTI, PUMILLA, Vincenzo RUSSO, FARAGUTI, CIAMPAGLIA ed il senatore CARDINALE.

Al termine degli interventi il Presidente MARZO propone di sospendere la seduta per consentire ai Gruppi di predisporre propri documenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 7 febbraio 1991, n. 42.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 16,40, riprende alle 17,50.

Il deputato PUMILIA presenta, a nome dei Gruppi della maggioranza, un documento di considerazioni che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, riunita per ascoltare il presidente dell'IRI nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle riserve idriche, ha ritenuto di manifestare la propria grave preoccupazione per gli effetti che oggettivamente la sentenza della Corte Costituzionale determinerà sull'intero sistema delle partecipazioni statali e sull'economia nazionale, con il blocco di una parte notevole di investimenti già decisi od avviati e con il riflesso conseguente sul livello della produzione, sulla qualità dei servizi e sull'occupazione.

La Commissione ritiene perciò di dover invitare il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle partecipazioni statali a riferire immediatamente alla stessa sulla linea che il Governo intende assumere per verificare le modificazioni che si potranno determinare sui programmi già approvati e per conoscere le azioni che si intendono porre in essere per far fronte alla situazione».

Il deputato CHERCHI presenta, a nome del Gruppo comunista-PDS, un documento di considerazioni che risulta del seguente tenore:

«La Commissione, appreso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 42 del 7 febbraio 1991, recante interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, perchè privi dell'indicazione delle relative coperture finanziarie a carico del bilancio dello Stato; rilevato che il Governo nel disegno di legge sulla finanza pubblica collegato con il disegno di legge finanziaria non ha provveduto a riformulare correttamente la copertura finanziaria degli oneri per gli stessi interventi in favore delle partecipazioni statali, fatto tanto più grave in quanto era già avviato da tempo presso la Corte costituzionale il giudizio di legittimità sugli stessi interventi; rilevato altresì che è venuta a determinarsi una situazione di confusione che, anche strumentalmente, potrebbe essere scaricata sui

livelli occupazionali, ritiene di dover invitare il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle partecipazioni statali a riferire immediatamente in Commissione sulla linea che il Governo intende assumere per verificare le modificazioni che si potrebbero determinare sui programmi già approvati e per conoscere le azioni che si intendono porre in essere per far fronte a tale situazione».

Intervengono quindi per dichiarazioni di voto i deputati CHERCHI, PUMILIA, Guglielmo CASTAGNETTI, CIAMPAGLIA e Vincenzo RUSSO.

Il Presidente MARZO pone in votazione il documento di considerazioni presentato dal deputato Cherchi, che viene respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione il documento di considerazioni presentato dal deputato Pumilia, che viene approvato a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi comunista-PDS e repubblicano.

La seduta termina alle ore 18,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 9,20.

Il Comitato procede alle audizioni separate dell'ammiraglio Fulvio Martini, già Direttore del SISMI, e del generale Paolo Inzerilli, Capo di Stato maggiore del SISMI, in ordine ad alcuni episodi connessi al disastro aereo di Ustica, nonché ad alcuni aspetti dell'attività del SISMI e dell'operazione «Gladio».

La seduta termina alle ore 12,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione permanente:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005): *rinvio nell'emissione del parere.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (3004): *parere contrario.*

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004): *parere favorevole con osservazioni.*